



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI MARZO 2016:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO – CORSO PER LAVORATORI
CORSO PER MULETTISTI
CORSO HACCP

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

INFORTUNIO IN ITINERE:
indennizzato anche in bicicletta.

NORMATIVA ANTINCENDIO:
proroga per le strutture
alberghiere.

VIE DI CIRCOLAZIONE: obbligo di
tenerle sgombre.

**MANCATA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI:** le conseguenze per
il datore di lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE: Con l'entrata in vigore della L. 221/2015 è stata sancita l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere avvenuto in seguito all'utilizzo della bicicletta. All'art. 5, infatti, viene stabilito che "per i suoi positivi riflessi sull'ambiente, l'uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato". Questo comporta che, nel caso di utilizzo della bicicletta del percorso casa-lavoro, qualora si verifichi un infortunio, questo si considera in itinere e perciò deve essere indennizzato. Con circolare del 2011, l'Inail ha però effettuato una distinzione tra gli infortuni avvenuti su un percorso protetto (pista ciclabile) e quelli avvenuti sulla strada aperta al traffico dei veicoli a motore, precisando che nel secondo caso l'indennizzo debba essere escluso in quanto è una libera scelta del lavoratore di esporsi a un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto.

MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI:

Con sentenza n. 39765 del 02/10/2015, la Corte di Cassazione ha chiarito le responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un lavoratore non formato. La Suprema Corte ha infatti precisato che il datore che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica. Questo è giustificato dal fatto che se un lavoratore, che non abbia ricevuto idonea informazione e formazione, rimane vittima di un infortunio, ancorché abbia posto in essere condotte negligenti ed imprudenti, questo è derivante dal fatto che vi è stata inadempienza negli obblighi formativi.

NORMATIVA ANTINCENDIO: Con la conversione in legge del D.L. 210/2015, è stata approvata un'ulteriore proroga del termine per adeguare la normativa antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Termine che è stato stabilito al **31 dicembre 2016**.

VIE DI CIRCOLAZIONE: Con sentenza n. 39360 del 30 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha dato interpretazione all'obbligo previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 81/08 che impone di assicurare lo sgombramento delle vie di circolazione che conducono a uscite o uscite di emergenza. La suprema Corte ha infatti stabilito che poiché lo scopo della norma non è tanto quello di assicurare una circolazione in una situazione di normalità, ma una normalità di circolazione in una situazione di eccezionalità e di pericolo, in modo che eventuali vie di fuga in caso di emergenza siano percorribili agevolmente, ne deriva che la presenza di ostacoli lungo il percorso, anche se collocati in modo tale da consentire passaggi a piedi, laddove posizionati in modo tale da rendere disagiata la circolazione configurano la fattispecie prevista degli artt. 64 comma 1 lett. a), b), c), 29 e 50 del D.Lgs. 81/08.

